



COMUNE DI SOAZZA

**Legge comunale sull'azienda elettrica
intercomunale**

Media Mesolcina Energia

Indice

I.- Disposizioni generali

- Art. 1 Costituzione di un Istituto autonomo intercomunale, forma giuridica, nome e sede
- Art. 2 Mandato
- Art. 3 Compiti
- Art. 4 Altri compiti
- Art. 5 Trasferimento di beni delle aziende comunali e capitale di dotazione
- Art. 6 Garanzia della conservazione e valorizzazione del patrimonio infrastrutturale
- Art. 7 Concessione per l'uso del demanio pubblico e del diritto di distribuzione di energia elettrica.
- Art. 8 Entrata di nuovi Comuni.

II.- Organizzazione e gestione

- Art. 9 Organizzazione e gestione
- Art. 10 Contabilità
- Art. 11 Libertà imprenditoriale

III.- Organi

- Art. 12 Organi
- Art. 13 Vigilanza da parte dei Comuni

A) Consiglio amministrativo

- Art. 14 Composizione
- Art. 15 Compiti e competenze

B) Direzione

- Art. 16 Composizione
- Art. 17 Compiti e competenze

C) Ufficio di revisione

- Art. 18 Composizione
- Art. 19 Compiti

IV.- Vigilanza

- Art. 20 Consiglio di vigilanza
- Art. 21 Compiti e competenze

V.- Finanziamento

- Art. 22 Principi
- Art. 23 Tributi per prestazioni in base al mandato pubblico
- Art. 24 Ripartizione degli utili e delle perdite

VI.- Modifiche dell'istituto, uscita, scioglimento e liquidazione

- Art. 25 Uscita
- Art. 26 Scioglimento
- Art. 27 Modifiche alle disposizioni di base

VII.- Disposizioni finali e transitorie

- Art. 28 Entrata in vigore

I. Disposizioni generali

Art. 1 Costituzione di un Istituto autonomo intercomunale, forma giuridica, nome e sede

¹ I Comuni di Grono, Lostallo e Soazza (in seguito: i Comuni) costituiscono un Istituto autonomo intercomunale di diritto pubblico con personalità giuridica propria, denominato “Media Mesolcina Energia”, in base agli art. 52 e segg. LCom¹.

² La sede dell’Istituto è a Soazza.

Art. 2 Mandato

¹ L’Istituto ha quale mandato la gestione sicura, tecnicamente efficace, duratura ed economica delle reti per l’approvvigionamento elettrico nei Comuni e la fornitura di energia elettrica ai clienti finali e ai clienti fissi finali dei Comuni. Esso garantisce, nel limite delle sue possibilità e della disponibilità, l’approvvigionamento dei Comuni con energia elettrica e la distribuzione di energia elettrica a norma di questo contratto e del diritto superiore.

² Esso può collaborare con altre imprese di diritto pubblico e privato così come acquisire tali imprese o parteciparvi.

³ Esso può assumere altri compiti direttamente o indirettamente connessi con lo scopo dell’Istituto, come servizi energetici, servizi di telecomunicazione e altre attività legate al settore.

⁴ Restano riservati i comprensori attribuiti ad altri gestori di rete.

Art. 3 Compiti

L’Istituto ha i seguenti compiti:

- a) la costruzione, l’esercizio e il mantenimento delle linee, degli impianti e delle installazioni delle reti di distribuzione di energia e che servono all’approvvigionamento di energia elettrica degli utenti sui territori dei Comuni di Grono, Lostallo e Soazza e di altri Comuni di cui dovesse acquistare le reti di distribuzione di energia o assumersi contrattualmente il compito di gestire le stesse;
- b) fissare e riscuotere il corrispettivo per l’utilizzo della rete e le tariffe d’energia (compresa la tassa base) così come eventuali ulteriori tasse nel rispetto delle normative definite dalla Commissione Federale dell’Energia elettrica (EiCom);
- c) percepisce gli eventuali tributi legati alla fornitura e alla distribuzione di energia elettrica definiti dai singoli Comuni;
- d) garantire le misurazioni e il conteggio dell’energia elettrica distribuita alle utenze nel proprio comprensorio;
- e) acquistare l’energia elettrica necessaria, per quanto possibile utilizzando l’energia elettrica già a disposizione dei comuni membri;
- f) fornire energia elettrica ai clienti fissi e ai clienti fissi finali dei Comuni;
- g) garantire un adeguato servizio alla clientela in ambito energetico;
- h) garantire ai Comuni, tramite mandato di prestazioni, tutte le attività attinenti all’illuminazione pubblica;

¹ CSC 175.050

Art. 4 Altri compiti

I Comuni possono affidare all'Istituto ulteriori compiti con un mandato di prestazione, se questi servono all'approvvigionamento efficiente del territorio comunale con energia elettrica o altri servizi nell'ambito dell'urbanizzazione.

Art. 5 Trasferimento di beni delle aziende comunali e capitale di dotazione

¹ I Comuni trasferiscono all'Istituto le loro reti comunali di distribuzione, in particolare la proprietà dei terreni, gli edifici e gli impianti, le linee elettriche così come le linee di comando e di connessione che sono necessari per la gestione e che fanno parte della rete comunale per l'approvvigionamento, così come le servitù a essi connesse e i mezzi liquidi delle loro aziende di distribuzione. Il trasferimento delle reti avviene al valore ElCom. Ai Comuni viene concesso un diritto di ricupera per i terreni trasferiti in proprietà. Tali beni sono considerati beni amministrativi. Come tali essi sono da considerare inalienabili.

² L'illuminazione pubblica rimane di proprietà dei Comuni.

³ Il capitale di dotazione dell'Istituto ammonta a fr. 1'250'000.-.

Esso viene ripartito fra i tre Comuni nel seguente modo:

- Comune di Grono fr. 500'000.-, pari al 40%;
- Comune di Lostallo fr. 500'000.-, pari al 40%;
- Comune di Soazza fr. 250'000.-, pari al 20%.

⁴ Il capitale di dotazione viene interamente liberato tramite gli apporti di cui al cpv. 3. Nei casi in cui il valore degli apporti in base al cpv. 1 non fosse sufficiente a interamente liberare il capitale di dotazione, al momento della costituzione dovrà essere versata la differenza a conguaglio in denaro. Nei casi di un credito dei Comuni nei confronti dell'Istituto dopo liberazione del capitale di dotazione derivante dagli apporti in natura, esso verrà contabilizzato nei conti dell'Istituto quale mutuo fruttifero di interessi dei Comuni allo stesso.

Art. 6 Garanzia della conservazione e valorizzazione del patrimonio infrastrutturale

L'Istituto assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale di sua proprietà e provvede autonomamente all'acquisizione, al mantenimento e al potenziamento delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 7 Concessione per l'uso del demanio pubblico e del diritto di distribuzione di energia elettrica.

I Comuni garantiscono all'Istituto il diritto di distribuire energia elettrica sul loro territorio comunale e il diritto di utilizzare l'area pubblica, sottosuolo compreso, per tutte le opere destinate al trasporto, alla trasformazione e alla distribuzione dell'energia elettrica. I Comuni favoriscono l'installazione degli impianti nell'ambito delle opere e delle aree pubbliche previste dalla pianificazione locale in vigore e si impegnano ad includere nel piano di urbanizzazione le attuali reti di distribuzione comprendendovi nel contempo i tracciati per le future linee, riservando le aree di terreno necessarie.

Restano riservati i compensatori attribuiti ad altri gestori di rete.

Art. 8 Entrata di nuovi Comuni.

L'entrata di nuovi Comuni è possibile nel rispetto del diritto superiore, in particolare delle disposizioni di volta in volta in vigore della Legge cantonale sui comuni che regolano l'Istituto di diritto pubblico.

II. Organizzazione e gestione

Art. 9 Organizzazione e gestione

L'Istituto è autonomo nella sua organizzazione e gestione. Esso deve però venir organizzato secondo i principi riconosciuti per una buona gestione ("Corporate governance") e deve essere gestito secondo principi efficaci ed ecologici.

Art. 10 Contabilità

L'Istituto tiene una contabilità propria secondo i principi e gli standard commerciali riconosciuti. La tenuta dei conti deve essere conforme alle disposizioni legali in materia. L'esercizio contabile ha una durata di 12 mesi e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11 Libertà imprenditoriale

¹ L'Istituto gode della libertà imprenditoriale nei limiti della legge e del contratto di costituzione dell'Istituto autonomo intercomunale.

² Esso può in particolare:

- a) prestare servizi a terze persone in tutti i settori relativi ai suoi compiti;
- b) collaborare con altre imprese di diritto pubblico e/o privato;
- c) con l'approvazione del Consiglio di vigilanza acquistare altre imprese o parteciparvi.

III. Organi

Art. 12 Organi

Gli organi dell'Istituto sono:

- a) il Consiglio amministrativo;
- b) la Direzione;
- c) l'Ufficio di revisione.

Art. 13 Vigilanza da parte dei Comuni

¹ I Comuni vigilano sull'Istituto tramite il Consiglio di vigilanza.

² Il Consiglio amministrativo orienta periodicamente il Consiglio di vigilanza.

A) Consiglio amministrativo

Art. 14 Composizione

Il Consiglio amministrativo è composto da 3 a 5 membri, eletti per un periodo di 4 anni. I membri sono sempre rieleggibili. Il Consiglio amministrativo si costituisce da sé, designa in particolare un presidente e un segretario.

Art. 15 Compiti e competenze

¹ Il Consiglio amministrativo è l'organo incaricato della gestione dell'Istituto e ne stabilisce le linee guida.

² Tutti i compiti e le competenze non esplicitamente attribuite ad un altro organo rientrano nelle competenze del Consiglio amministrativo.

³ Esso ha in particolare i seguenti compiti:

- a) decidere la politica e la strategia dell'Istituto;
- b) adottare i regolamenti interni relativi all'organizzazione, al personale e alla gestione dell'Istituto;
- c) regolamentare il potere di rappresentanza nei confronti di terzi;
- d) gestire gli immobili;
- e) stipulare contratti con terzi, nella misura in cui parte di tali competenze non vengono delegate alla Direzione;
- f) nominare, sospendere e revocare i membri della Direzione;
- g) esercitare l'alta sorveglianza sulla Direzione;
- h) allestire il preventivo e il consuntivo annuali;
- i) elaborare la relazione annuale sulla gestione all'attenzione del Consiglio di vigilanza;
- j) contrarre i prestiti necessari;
- k) decidere circa l'alienazione di beni;
- l) fissare gli indennizzi per l'utilizzo della rete e le tariffe d'energia (compresa la tassa base) così come eventuali ulteriori tasse.

B) Direzione

Art. 16 Composizione

La composizione della Direzione è determinata dal regolamento di organizzazione. La Direzione è composta da 1 a 3 membri.

Art. 17 Compiti e competenze

¹ La Direzione provvede alla gestione operativa dell'Istituto secondo le direttive del Consiglio amministrativo. Essa assume le funzioni che le vengono delegate dal Consiglio amministrativo sulla base del relativo regolamento.

² Essa istruisce le pratiche di competenza del Consiglio amministrativo formulando il suo preavviso.

³ Essa esegue le decisioni del Consiglio amministrativo.

C) Ufficio di revisione

Art. 18 Composizione

La revisione dei conti viene affidata ad un Ufficio di revisione esterno indipendente. L'Ufficio di revisione deve adempiere i requisiti stabiliti dalla LSR per i revisori.

Art. 19 Compiti

¹ L'Ufficio di revisione esamina annualmente l'attività e il rendiconto annuale e verifica che gli stessi siano conformi ai principi della gestione finanziaria e alle disposizioni legali in materia.

² Esso emana ogni anno un rapporto di revisione all'indirizzo del Consiglio amministrativo e del Consiglio di vigilanza.

³ Nel caso in cui l'Ufficio di revisione constati gravi mancanze o gravi violazioni di legge ne dà immediatamente comunicazione al Consiglio amministrativo e al Consiglio di vigilanza.

IV. Vigilanza

Art. 20 Consiglio di vigilanza

¹ La vigilanza sull'Istituto viene effettuata dal Consiglio di vigilanza.

² Il Consiglio di vigilanza è composto da 8 membri. Ogni Comune ha diritto ad un membro. Quelli rimanenti vengono ripartiti fra i Comuni in base alla loro partecipazione risultante dall'art. 5 cpv. 3.

³ I Comuni nominano i loro rappresentanti conformemente al proprio diritto per un periodo di quattro anni. Il periodo di carica viene uniformato ed è lo stesso per i membri di tutti i Comuni.

⁴ Il Consiglio di vigilanza si costituisce da sé, designa in particolare un presidente e un segretario.

Art. 21 Compiti e competenze

Il Consiglio di vigilanza vigila sull'intera attività dell'Istituto. Esso ha in particolare i seguenti compiti:

- a) l'approvazione dei regolamenti emanati dal Consiglio amministrativo;
- b) l'approvazione del rapporto di gestione e del consuntivo e il scarico al Consiglio amministrativo;
- c) la definizione del numero di membri del Consiglio amministrativo;
- d) la nomina, la revoca e la sorveglianza dei membri del Consiglio amministrativo;
- e) la nomina e la revoca dell'Ufficio di revisione;
- f) l'approvazione delle retribuzioni del Consiglio amministrativo;
- g) l'approvazione dell'acquisizione di altre imprese e della partecipazione ad altre imprese;
- h) l'approvazione della vendita di una parte dell'impresa.

V. Finanziamento

Art. 22 Principi

¹ L'Istituto incassa un indennizzo per le sue prestazioni.

² Le prestazioni pubbliche vengono indennizzate con tariffe, le prestazioni commerciali con prezzi conformi al mercato.

³ È ammesso il finanziamento con capitale di terzi.

Art. 23 Tributi per prestazioni in base al mandato pubblico

¹ L'Istituto incassa dei tributi per le seguenti prestazioni che vengono fornite in base ad un mandato pubblico:

- a) per l'allacciamento alla rete di distribuzione;
- b) per l'utilizzo dell'infrastruttura della rete;
- c) per fornire elettricità ai consumatori finali;
- d) per le spese di eventuali prestazioni messe a disposizione;
- e) per gli apparecchi di misurazione;
- f) per l'attività amministrativa e di controllo.

² In caso di relazioni particolari l'istituto è autorizzato a regolare l'indennizzo per prestazioni tramite contratto, rispettando i principi del diritto di prelevare tributi fissati nella presente legge.

Art. 24 Ripartizione degli utili e delle perdite

Eventuali utili o perdite vengono ripartiti sui Comuni in proporzione alla loro quota di partecipazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 3. L'Istituto procede alla costituzione di adeguate riserve in modo da potersi assumere gli eventuali disavanzi d'esercizio residui.

VI. Modifiche dell'istituto, uscita, scioglimento e liquidazione

Art. 25 Uscita

¹ Con preavviso di quattro anni ogni singolo Comune può recedere dall'Istituto per la fine di un anno civile. La notifica di uscita deve avvenire mediante comunicazione ufficiale scritta all'indirizzo dell'Istituto, nonché in copia ad ogni Comune.

² In caso di uscita il Comune uscente ha diritto ad una liquidazione sul patrimonio dell'Istituto in base alla chiave di ripartizione di cui all'art. 5 cpv. 3. Esso risponde per i debiti contratti dall'Istituto allo stesso modo.

³ In caso di uscita il Comune uscente ha l'obbligo di riscattare tutti gli impianti di distribuzione dell'Istituto che servono alla distribuzione di energia elettrica nel territorio comunale. Il riscatto avverrà al valore ElCom degli impianti.

Art. 26 Scioglimento

¹ Lo scioglimento dell'Istituto necessita dell'approvazione di tutti i Comuni.

² In caso di scioglimento ogni Comune ha il diritto e l'obbligo di riscattare tutti gli impianti di distribuzione dell'istituto che servono alla distribuzione di energia elettrica nel territorio comunale. Per gli impianti e le installazioni che servono più Comuni, il riscatto avverrà in principio da parte dei Comuni interessati, in comproprietà o in base ad accordi da definire fra i Comuni. Il riscatto avverrà al valore ElCom degli impianti.

³ Per la liquidazione degli averi patrimoniali, ad eccezione degli impianti di distribuzione di cui all'art. 26 cpv. 2, e di eventuali eccedenze dopo l'adempimento di tutti gli oneri finanziari, vale la chiave di ripartizione di cui all'art. 5 cpv. 3.

Art. 27 Modifiche alle disposizioni di base

Qualsiasi modifica inerente alla costituzione, alla composizione, all'organizzazione e la vigilanza dell'Istituto necessita l'approvazione di tutti i Comuni.

Ogni modifica della presente Legge presuppone l'accettazione della stessa modifica anche nelle Leggi comunali sull'azienda elettrica intercomunale degli altri Comuni membri dell'Istituto autonomo intercomunale.

VII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 28 ¹ La presente Legge entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

² Le ulteriori disposizioni necessarie a costituire e regolamentare l'Istituto vengono stabilite dai Comuni tramite contratto di diritto pubblico.

³ L'Istituto è costituito con la firma del contratto dell'Istituto autonomo intercomunale "Media Mesolcina Energia" da parte dei tre Comuni.

⁴ L'operatività dell'Istituto e in particolare l'approvvigionamento elettrico nei Comuni da parte dell'Istituto passa a quest'ultimo a far data dal 1. Gennaio 2020.

⁵ La Legge comunale per la distribuzione di energia elettrica del 24.11.2016 e le relative disposizioni di applicazione vengono abrogate con effetto dal 1. Gennaio 2020. I tributi e le controprestazioni per le prestazioni fino al 31.12.2019 dell'Azienda elettrica comunale verranno percepite in base alle disposizioni della Legge comunale per la distribuzione di energia elettrica del 24.11.2016 e le relative disposizioni di attuazione, che rimangono per tali aspetti ancora applicabili. L'Azienda elettrica comunale permane operativa anche dopo il 31.12.2019 per quegli aspetti non attribuiti all'Istituto autonomo intercomunale "Media Mesolcina Energia". Essa ha in particolare il compito di percepire i tributi e le controprestazioni per le prestazioni prestate fino al 31.12.2019.

Approvata da parte dell'Assemblea comunale del 14 ottobre 2019.

MUNICIPIO DI SOAZZA

Il Presidente comunale:

L. Mantovani



Il Segretario comunale:

P. Bottelli